



RISPOSTE A QUESITI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In merito alla fatturazione elettronica rispondiamo ad alcuni quesiti:

- Termine per l'invio fattura elettronica: Fino al 30 giugno 2019 la fattura può essere inviata elettronicamente **entro la liquidazione Iva del mese/trimestre successivo** a quello in cui è effettuata l'operazione (es. operazione effettuata il 5 febbraio, la fattura deve essere inviata elettronicamente entro il 15 marzo). A partire dal 1 luglio 2019 l'invio dovrà avvenire **entro 10 giorni** dal giorno in cui si effettua l'operazione (es. operazione effettuata il 10 luglio, la fattura deve essere inviata elettronicamente entro il 20 luglio);
- controllo formale: una volta che la fattura viene inviata elettronicamente, lo SDI (sistema di interscambio) effettua un'operazione di **controllo formale** del documento a cui fa seguito la consegna del documento nell'area riservata del cliente. Il controllo può durare **pochi minuti** fino ad un **massimo di 5 giorni**;
- fattura scartata: la fattura elettronica può essere scartata dallo Sdi **entro i 5 giorni successivi l'invio** della fattura stessa, attraverso un messaggio di **scarto**. A questo punto bisogna procedere entro 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto ad un nuovo invio della fattura recante **medesimo numero e data**;
- fattura differita: si continuano ad applicare le regole Iva previste dall'art.21 comma 4 lett.a) DPR 33/1972 che prevedono la possibilità di emettere la fattura entro il **15 del mese successivo a quello di effettuazione**. La fattura differita deve essere registrata ai fini Iva nel mese di effettuazione dell'operazione;
- Documento di trasporto: può essere conservati in **formato cartaceo**;
- fattura di vendita verso **sogetto estero UE/Extra UE** in partita Iva: La fatturazione elettronica è facoltativa. Bisogna indicare come codice destinatario **7 volte X**. L'invio in formato elettronico permette tuttavia di **non comunicare l'esterometro** che è un adempimento da presentare mensilmente. Rimane in essere l'adempimento intrastat per le fatture verso soggetti esteri UE;
- fattura di vendita verso esportatore abituale (non imponibili art. 8C): è obbligatorio indicare nella descrizione il **numero e la data della dichiarazione d'intento**;
- fattura di vendita verso soggetto in **regime agevolato** (regime dei minimi o forfettari): devono essere inviate **elettronicamente** e bisogna indicare come codice destinatario **7 volte 0 (zero)**. Il cliente può chiedere di riceverne una copia in formato cartaceo;



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



- fattura emessa da un soggetto che svolge **commercio al dettaglio**: qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione **chiede l'emissione della fattura**, l'esercente potrà alternativamente predisporre una **fattura differita** rilasciando una ricevuta/scontrino fiscale o una **fattura immediata** rilasciando una apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In entrambi i casi l'importo della fattura deve essere incorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri;
- fattura di vendita verso **soggetto privo di partita iva**: bisogna indicare come codice destinatario **7 volte 0**;
- fattura di acquisto da soggetto in **regime agevolato** (regime dei minimi o forfettari): continuano ad essere ricevute in **formato cartaceo**;
- fattura fuori campo Iva: le disposizioni di legge ai fini Iva stabiliscono che l'operatore **non è obbligato** ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche le fatture elettroniche **"fuori campo Iva"** con il formato XML.
- imposta di bollo: è obbligatorio indicarla nella fatturazione elettronica se richiesta dalla normativa (ad esempio per le fatture di vendita verso esportatori abituali). Il pagamento deve essere effettuato con **cadenza trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.